



COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 19

Del 14-03-2023

Oggetto: Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2023

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **15:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Presente - Assente

Conforti Fausto	Sindaco	P
Bonfiglio Walter	Vicesindaco	P
Lorini Laura	Assessore	A

Presenti 2 Assenti 1

Totali

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Vice Segretario comunale, Egeria Ruffo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fausto Conforti, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la nuova IMU a decorrere dal 01 gennaio 2020;

PRESO ATTO CHE i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO CHE la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO CHE, ai sensi della sopradetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO CHE, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO CHE il comma 744 conferma la riserva allo Stato della nuova IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo D, ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2023 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso e relative pertinenze (cat. A/1, A/8, A/9)	0,60% (con detrazione di € 200)
Aree edificabili	1,06%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Beni merce	0,0 %
Terreni agricoli	1,06%
Fabbricati gruppo D (esclusi i fabbricati rurali)	1,06 % (la quota fissa dello 0,76 % è riservata allo Stato)
Altri immobili	1,01%

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO della normativa vigente inerente la "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile del servizio finanziario;

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di confermare, per l'anno 2023, le aliquote della “nuova” IMU già approvate per l'anno d'imposta 2020;
- 3) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023,
- 4) di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso e relative pertinenze (cat. A/1, A/8, A/9)	0,60% (con detrazione di € 200)
Aree edificabili	1,06%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Beni merce	0,0 %
Terreni agricoli	1,06%
Fabbricati gruppo D (esclusi i fabbricati rurali)	1,06 % (la quota fissa dello 0,76 % è riservata allo Stato)
Altri immobili	1,01%

- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- 6) di dichiarare, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 2, nessuno contrari e astenuti la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

d.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

f.to Fausto Conforti

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to Egeria Ruffo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Berlingo, lì 10-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Egeria Ruffo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, e art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile.

Berlingo, lì 10-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Egeria Ruffo

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Registro pubblicazione n° 126

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 27-03-2023 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Berlingo, lì 27-03-2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Egeria Ruffo

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

(articolo 125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Prot. n° 2170

Si dà atto che la presente deliberazione viene comunicata oggi, 27-03-2023, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

Berlingo, lì 27-03-2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Egeria Ruffo

ESECUTIVITA'

(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i.

Berlingo, lì 27-03-2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Egeria Ruffo
